



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 17 lettera c)
codice misura	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
codice sottomisura	4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico- ambientali
codice tipo intervento	4.4.1 - Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca</i>



Sommario

1.	Descrizione generale.....	3
1.1.	Descrizione tipo intervento.....	3
1.1.	Obiettivi.....	3
1.3.	Ambito territoriale di applicazione.....	3
2.	Beneficiari degli aiuti.....	3
2.1.	Soggetti richiedenti.....	3
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	3
3.	Interventi ammissibili.....	4
3.1.	Descrizioni interventi.....	4
3.2.	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	5
3.3.	Impegni a carico del beneficiario.....	5
3.4.	Vincoli e durata degli impegni.....	6
3.5.	Spese ammissibili.....	6
3.6.	Spese non ammissibili.....	6
3.7.	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi.....	6
3.8.	Requisiti obbligatori.....	6
4.	Pianificazione finanziaria.....	6
4.1.	Importo finanziario a bando.....	6
4.2.	Aliquota ed importo dell'aiuto.....	7
4.3.	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	7
4.4.	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni.....	7
4.5.	Riduzioni e sanzioni.....	8
5.	Criteri di selezione.....	8
5.1.	Criteri di priorità e punteggi.....	8
5.2.	Condizioni ed elementi di preferenza.....	8
6.	Domanda di aiuto.....	9
6.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	9
6.2.	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	9
7.	Domanda di pagamento.....	10
7.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	11
7.2.	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	11
8.	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari.....	11
9.	Informativa trattamento dati personali.....	11
10.	Informazioni, riferimenti e contatti.....	11
11.	ALLEGATI TECNICI.....	12

1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

L'intervento propone una attività una tantum di recupero naturalistico straordinario di aree montane e collinari abbandonate, originariamente gestite a prato e pascolo, ora interessate da fenomeni di degrado del cotico erboso da parte di specie aliene, velenose, spinose, poco o per nulla appetite anche dagli animali selvatici, che limitano il permanere delle essenze floristiche caratteristiche dei luoghi e assecondano l'avanzamento del bosco.

In considerazione del carattere di assoluta eccezionalità di quanto proposto dal presente intervento, che riguarda superfici ora abbandonate, ma classificate catastalmente agricole, non è stato stabilito nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, alcuna connessione con le linee di intervento previste dalla misura 10, in deroga all'art. 17, comma 1, lett. d) del Reg. UE 1305/2013.

Per quanto attiene l'esecuzione del recupero naturalistico straordinario sulle superfici individuate come habitat ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, in applicazione della VINCA di programma, le modalità operative devono prevedere il frazionamento della superficie oggetto di intervento ricadenti in ambiti designati dalla Rete Natura 2000 in parti tali da garantire comunque il rifugio della fauna selvatica. Pertanto, in tali ambiti, l'intervento di recupero va frazionato in due annualità così come specificato nei paragrafi 3.1 e 3.2.

Il presente Tipo di intervento si applica anche in attuazione del bando di finanziamento dei Gruppi Operativi (Tipo di intervento 16.1.1) attivato con questa DGR

1.1. Obiettivi

- a. Priorità 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura.

Il presente Tipo di intervento risponde ed è coerente, altresì, con gli obiettivi previsti e le modalità di attuazione del Tipo di intervento 16.1.1 attivato con la DGR che approva questo bando.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio regionale di montagna e collina secondo la classificazione ISTAT.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

- a. Agricoltori (art. 4, Reg. (UE) n. 1307/2013);
- b. Associazioni e/o Consorzi di proprietari privati e/o gestori di superfici agricole;
- c. Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità regoliere;

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a. Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, Associazioni e/o Consorzi di proprietari privati e/o gestori di superfici agricole riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di Codice Fiscale o Partita IVA; persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate, per le superfici di cui dispongono di titoli di conduzione.
- b. Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità regoliere che realizzano un'azione di ripristino delle aree prative e pascolive abbandonate e degradate di montagna definite da uno specifico programma di recupero approvato dall'Ente competente.

- c. Nel caso in cui il richiedente (Ente Pubblico o soggetto privato) non sia proprietario delle superfici oggetto di intervento potrà comunque accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle medesime superfici con esclusione del comodato
- d. I richiedenti devono disporre degli idonei Titoli di possesso/conduzione/diritto all'esecuzione anche coattiva dell'intervento per le superfici oggetto di recupero a decorrere dalla data di presentazione della domanda e per tutta la durata degli impegni.
- e. Qualora il beneficiario operi il recupero naturalistico sulla base di una specifica convenzione sottoscritta con i proprietari, deve essere previsto il consenso informato, se non già specificatamente integrato in tale convenzione. Tale consenso informato deve riguardare le operazioni di trinciatura o sfalcio annuo delle superfici beneficiarie dell'intervento straordinario di recupero naturalistico per tutto il periodo di vincolo prescritto dalla presente azione a partire dal saldo del progetto.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

Il soggetto beneficiario della presente azione deve eseguire un intervento straordinario di recupero naturalistico sulle aree agricole abbandonate e degradate del territorio regionale, comprendente le seguenti possibili operazioni da attivarsi in loco:

- a. Sfalciatura dell'erba (eseguito sia con falciatrice meccanica, che manualmente);
- b. Decespugliamento del terreno con taglio della vegetazione arbustiva (con trattore dotata di decespugliatore e anche manualmente);
- c. Trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (materiale erbaceo e arbustivo);
- d. Taglio della vegetazione arborea invasiva e infestante, inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta;
- e. Intervento manuale di spietramento, nel rispetto delle prescrizioni definite dalla VINCA di Programma;
- f. Semina con sementi di specie erbacee autoctone su cotico lacunoso o mancante;
- g. Eventuali sistemazioni idrauliche finalizzate alla corretta regimazione delle acque in eccesso allo scopo di sfavorire specie erbacee infestanti che prediligono tali ambienti.

Al fine di definire con certezza l'area di intervento è obbligatorio il preventivo rilievo GPS nonché il picchettamento identificabile a vista del perimetro dell'area abbandonata oggetto di recupero. Tale rilievo deve essere avallato dal progettista che ha redatto il Piano di Interventi. La restituzione cartografica del rilievo GPS deve seguire lo standard di riferimento regionale Gauss-Boaga fuso ovest e i relativi files devono utilizzare i formati indicati da AVEPA.

Il picchettamento potrà essere escluso lungo quella parte di perimetro della superficie oggetto di intervento che risulta coincidere con confini naturali caratteristici di elementi fisici del territorio (alvei torrentizi, strade agro-forestali, scarpate ecc.) o derivanti da strutture artificiali preesistenti (staccionate, recinti, perimetri murali, formazioni lineari arboree-arbustive, ecc.), delle quali se ne deve riportare adeguata indicazione e descrizione nel Piano di interventi.

I picchetti devono essere posti ai vertici dell'area poligonale e l'interdistanza fra due elementi successivi viene intesa in senso rettilineo. Diversamente, è fatto obbligo di inserire dei picchetti intermedi al fine di determinare in modo rispondente il perimetro dell'area di intervento.

L'altezza dei picchetti deve essere tale da permetterne la visibilità, anche in relazione all'altezza della vegetazione presente nell'area.

I picchetti posizionati in loco devono essere evidenziati, per permetterne una chiara visibilità, con colore o con utilizzo di nastro colorato.

Il progetto di recupero in Rete Natura 2000, anche solo per parte della superficie oggetto di intervento in RN 2000, è frazionato in due lotti operativi distinti. Il primo anno l'intervento deve essere completato su uno dei due lotti, mentre l'anno successivo si deve portare a termine l'attività di recupero sul restante lotto operativo.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Superficie minima di intervento pari a 1 ha
- b. Aree degradate classificate catastalmente come “agricole” (non verranno pertanto ammesse aree classificate catastalmente a Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco Misto) nelle quali la descrizione e le foto contenute nella documentazione amministrativa allegata alla domanda, dimostrino inequivocabilmente la presenza di un oggettivo degrado delle aree, un tempo destinate a prato, pascolo e prato pascolo, e ora soggette ad abbandono. L’ammissibilità dipende inoltre dalla valutazione
- c. Presentazione di un Piano degli Interventi, relativo all’area da recuperare. Secondo quanto prescritto dalla VINCA di Programma, qualora l’area ricada in toto od in parte in Rete Natura 2000 il Piano degli interventi individua i due lotti operativi e indica i tempi di realizzazione nell’arco dei due anni.
- d. Non sono ammissibili all’aiuto le superfici in ambito torrentizio, i ghiaioni, le scarpate, i cigli stradali, le aree non agricole, gli ambiti turistico-ricreativi, tutte le tipologie di piste da sci, le aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per ricreazione.
- e. Non sono ammissibili all’aiuto le superfici a prato, prato-pascolo e pascolo che risultano aver beneficiato dal 2010, nel periodo di programmazione 2007-2013 dello Sviluppo Rurale del Veneto, dei pagamenti relativi alle misure 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e 214 “Pagamenti agro ambientali”, e, nel periodo di programmazione 2014-2020, dei pagamenti relativi alla linea di intervento 10.1.4 “Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli” o della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

- a. Successivamente alle operazioni di recupero naturalistico, sono obbligatori gli impegni ordinari di manutenzione, che consistono almeno in un taglio annuale (in ognuno degli anni successivi al primo definito “straordinario, nel rispetto del vincolo operativo della presente azione) della superficie erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio, come da vincolo imposto dalla Commissione Europea.
- b. Per gli interventi in zona Rete Natura 2000, alla conclusione dei lavori di recupero nel primo lotto di interventi, il beneficiario deve inviare agli Uffici competenti di AVEPA una relazione sintetica che descriva i lavori realizzati il primo anno, allegando report fotografico precedente e posteriore alle attività di recupero e cartografia descrittiva di dettaglio contenente i coni visuali delle immagini citate.
- c. Allo scopo di rispettare l’area di intervento progettuale, è necessario realizzare un picchettamento, identificabile a vista, del perimetro dell’area abbandonata oggetto di recupero. I picchetti devono rimanere in loco, nella posizione rilevata dal GPS, per l’intero periodo di stabilità dell’operazione.
- d. Il beneficiario deve garantire l’esecuzione dell’intervento straordinario di recupero su tutta la superficie progettuale indipendentemente dalle pendenze e dalle difficoltà di accessibilità al sito.
- e. Rispetto delle prescrizioni tecniche e paesaggistiche formulate in sede autorizzativa dalle Autorità Competenti
- f. Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell’ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione e pubblicità a carico dei soggetti beneficiari (siti web, cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali;
- g. Nei 3 anni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario deve:
 1. eseguire interventi ordinari che consolidino il ripristino naturalistico effettuato consistente nel taglio della vegetazione infestante erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio e ripresa;
 2. non destinare a funzione produttiva le superfici soggette a recupero naturalistico;
 3. non accedere, con le superfici oggetto di recupero naturalistico, alla linea di intervento 10.1.4 “Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli” o della Misura 13

“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” del PSR 2014-2020 del Veneto;

4. non utilizzare, sulle superfici oggetto di recupero naturalistico, diserbanti, antiparassitari e fertilizzanti (né di tipo chimico, né di tipo organico);
5. non utilizzare, sulle superfici oggetto di recupero naturalistico fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (Dgr 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);

3.4. Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di stabilità delle operazioni è fissato in 3 anni dal pagamento del saldo al beneficiario.

3.5. Spese ammissibili

- a. Taglio dell'erba infestante effettuato con mezzi meccanici;
- b. Taglio dell'erba infestante effettuato con mezzi manuali;
- c. Taglio di arbusti infestanti effettuato con mezzi meccanici e manuali;
- d. Taglio di arbusti infestanti effettuato con mezzi manuali;
- e. Trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta erbaceo e arbustivo;
- f. Taglio di vegetazione arborea infestante, inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta;
- g. Spietramenti manuali;
- h. Inerbimenti con essenze autoctone;
- i. Lavori di sistemazione idraulica finalizzati alla corretta regimazione delle acque in eccesso;
- j. Spese generali.

3.6. Spese non ammissibili

Spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR e dal documento di Indirizzi procedurali generali del PSR.

Nel caso di Enti pubblici, le spese realizzate non in conformità a quanto disposto nel paragrafo “2.8.3 Operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico” per quanto riguarda il rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici recepite dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Le operazioni di recupero straordinario di cui al presente intervento si dovranno realizzare entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione della concessione dell'aiuto dell'operazione individuale.

Nel caso la domanda di aiuto sia stata presentata nell'ambito del Piano di Attività del Gruppo Operativo (PA.GO) di cui al Tipo di intervento 16.1.1 il termine per la conclusione degli interventi coincide con quello stabilito per il Tipo di intervento 16.1.1.

3.8. Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento.

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

Per il presente tipo di intervento, l'importo a bando è pari a 4.500.000 di euro.

Nel caso il Tipo di Intervento 4.4.1 sia attuato nell'ambito del bando di finanziamento dei Gruppi Operativi, si rinvia alle disposizioni da questo previste ovvero al bando del Tipo di intervento 16.1.1 attivato con questa DGR.

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello dell'aiuto è il 100% del costo dell'investimento.

In tabella seguente sono indicati gli importi massimi ammissibili per voce di costo.

Al costo dell'intervento di recupero possono essere aggiunte le spese generali secondo le condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento UE n. 1305/2013, come specificate nel capitolo 8.1 del programma.

Contributo massimo ammissibile per singola voce di costo, per ettaro e per zona		
COSTI AMMISSIBILI	ZONA ORDINARIA (€/ha)	ZONA RETE NATURA 2000 (€/ha)
a) taglio dell'erba infestante effettuato:		
- con mezzi meccanici	720	960
- con mezzi manuali	258	336
b) taglio di arbusti infestanti effettuato:		
- con mezzi meccanici	138	192
- con mezzi manuali	120	180
c) trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta erbaceo e arbustivo;	1.120	1.350
d) taglio di vegetazione arborea infestante, inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta;	4.560	4.560
e) spietramenti manuali;	133	175
f) inerbimenti con essenze autoctone;	27	30
g) lavori di sistemazione idraulica finalizzati alla corretta regimazione delle acque in eccesso;	53	55

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

Il massimale di spesa ammissibile per ciascun progetto è pari a € 40.000.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata per il medesimo scopo da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1. Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti. I criteri di priorità sono definiti dalla DGR n. 549 del 26 aprile 2016 e vengono proposti dal bando secondo lo schema successivo. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Nel caso il Tipo di Intervento 4.4.1 sia attuato nell'ambito del bando di finanziamento dei Gruppi Operativi, si applicano i criteri di priorità e i punteggi relativi al Tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura".

1) Principio di selezione 4.4.1.1: Tipologia di beneficiario	
Criterio di priorità 1.1 1.1.1 Enti pubblici o associazione tra Enti pubblici o Regole	10 Punti
Criterio di assegnazione Domanda di finanziamento presentata da Enti pubblici o associazioni tra Enti pubblici o Regole.	
2) Principio di selezione 4.1.2: Localizzazione geografica	
Criterio di priorità 2.1 2.1.1 Investimento ubicato in Aree della Rete Natura 2000, parchi o in altre aree naturali protette	20 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito in presenza di SOI $\geq 50\%$ in aree rubricate nel VI Elenco ufficiale delle aree approvato con Decreto 27/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Supplemento ordinario n. 115 alla GURI n. 125 del 31/05/2010 o Aree SIC o ZPS.	
3) Principio di selezione 4.4.1.3: dimensione della SOI aziendale	
Criterio di priorità 3.1	
3.1.1 SOI ≥ 10 ettari	30 Punti
3.1.2 $5 \leq$ SOI < 10 ettari	25 Punti
3.1.3 $1 <$ SOI < 5 ettari	20 Punti

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in base all'estensione della superficie oggetto di impegno

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI maggiore.

Nel caso il Tipo di Intervento 4.4.1 sia attuato nell'ambito del bando di finanziamento dei Gruppi Operativi, si applicano le condizioni e gli elementi di preferenza relativi al Tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura".

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali PSR e dai Manuali AVEPA.

Nel caso il Tipo di Intervento 4.4.1 sia attuato nell'ambito del bando di finanziamento dei Gruppi Operativi, si applicano le modalità e termini di presentazioni stabiliti dal Tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura".

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti dalla presente Azione è caratterizzata da tre fasi distinte e successive:

- Presentazione della domanda di aiuto iniziale e documenti annessi;
- Accertamento dell'ammissibilità da parte dell'Organismo Pagatore;
- Rendicontazione finale degli interventi eseguiti e progetto esecutivo.

Il richiedente deve allegare alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

- a. Scheda di richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda), ad esclusione del caso in cui la domanda di aiuto sia presentata nell'ambito del bando di finanziamento dei Gruppi Operativi (Tipo di intervento 16.1.1) attivato con questa DGR;
- b. Nel caso in cui la domanda di aiuto sia presentata da Enti pubblici o loro associazioni, deliberazione degli Organi competenti che approva il progetto nelle aree di intervento proposte nella domanda di aiuto, con impegno al mantenimento delle superfici recuperate mediante interventi di trinciatura e sfalcio fino alla scadenza del terzo anno successivo al pagamento del saldo da parte di AVEPA;
- c. Rilievo GPS del perimetro delle superfici di intervento e indicazione se trattasi di intervento su "prato-pascolo" o di spazio aperto o "bosco" se l'area proposta ad intervento è conforme ad ambiti definiti dai parametri indicati nell'art. 14 della L.R. 52/78 (secondo quanto previsto dal modulo di domanda AVEPA). La restituzione cartografica del rilievo GPS deve seguire lo standard di riferimento regionale Gauss-Boaga fuso ovest e utilizzare i formati indicati da AVEPA. I vertici del rilievo GPS dovranno corrispondere al picchettamento dell'area eseguito in loco; AVEPA entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto trasmette i dati dei rilievi GPS e la cartografia, per ciascuna domanda, alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ai Servizi forestali competenti per territorio;
- d. "PIANO DI INTERVENTI" redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato ad operare in ambito agro-forestale o naturalistico, articolato secondo le specifiche voci operative, che evidenzia le motivazioni e giustifichi le operazioni che si intendono eseguire nelle aree di intervento. In particolare devono essere evidenziati il contesto ambientale relativo alle superfici proposte a recupero ambientale, gli interventi proposti e la loro quantificazione. Il "PIANO DI INTERVENTI" deve pertanto comprendere:
 - 1) elaborati grafici, riportante l'individuazione dell'area interessata ed estratti di mappa catastali riportanti localizzazione ed estensione degli interventi previsti. L'individuazione sul campo dei precisi confini dell'intervento è realizzata attraverso la posa di picchetti;
 - 2) elaborati fotografici dello stato di fatto, per ciascuno degli ambiti perimetrati con sistema GPS;
 - 3) relazione descrittiva dello stato di fatto e degli interventi di recupero proposti che deve contenere le seguenti descrizioni tecniche:
 - Contesto Geografico. Descrizione delle esposizioni, pendenze, altimetrie, tipologie di terreni, caratteristiche geologiche ed indicazione dettagliata della viabilità di accesso dei siti oggetto di intervento;

- Contesto agricolo, paesaggistico e storico. Descrizione del contesto dal punto di vista agricolo e paesaggistico con annesso un breve excursus storico dell'area interessata;
 - Stato di abbandono e degrado. Descrizione tecnica (relativa alle diverse tipologie di vegetazione infestante erbacea, arbustiva ed arborea e loro percentuali di insistenza o copertura sulla superficie totale di intervento) dello stato attuale di abbandono e degrado delle superfici per le quali si chiede l'azione di recupero;
 - Interventi proposti. Descrizione tecnica degli interventi (e delle loro motivazioni) proposti (si veda il paragrafo 3.1), con indicazione puntuale delle tempistiche di realizzazione; particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di allontanamento dal sito di intervento della vegetazione erbacea, ramaglia e vegetazione arbustiva di carattere infestante od alloctona prodotta a seguito dell'intervento straordinario ed in particolare di quella la cui perpetuazione avvenga tramite semente. Nel caso di rinnovo di cotico erboso con semina di miscugli di specie locali, nel progetto deve essere indicata anche la prateria (e relativo bacino idraulico-territoriale) da cui si intende ottenere il materiale di propagazione necessario per la risemina.
- e. Titoli di possesso/conduzione/diritto all'esecuzione anche coattiva dell'intervento sulle superfici oggetto di recupero a decorrere dalla data di presentazione della domanda e per tutta la durata degli impegni.
 - f. Convenzione, nel caso in cui l'intervento ricada su differenti mappali ascrivibili alla proprietà di soggetti diversi, per i quali venga presentata domanda di aiuto da parte dei "soggetti richiedenti" di cui al punto c) del paragrafo 2.1
 - g. Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative dell'Autorità Forestale competente per territorio (secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 52/78 e relative disposizioni esecutive di cui alla Dgr 1112/2000, dall'art. 53 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) e dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs 42/2004.
 - h. L'entità dell'aiuto richiesto, calcolato sulla base dei valori indicati nella tabella di cui al punto "3.2 Aliquota ed importo dell'aiuto", e comprensivo, se del caso, delle eventuali spese generali, così come specificate nel capitolo 8.1 del programma, pari al massimo al 5% del totale delle spese ammissibili dell'operazione.
 - i. Nei casi previsti dalla Legge n. 203/82, consenso del concedente (o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82) a realizzare gli interventi previsti dalla presente azione e dichiarazione di conoscenza da parte del proprietario del vincolo operativo di 3 anni a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando.
 - j. Nel caso l'intervento ricada in area Parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per l'acquisizione del silenzio – assenso, rilasciato dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge N. 394/91.
 - k. Dichiarazione del progettista abilitato che le aree non boscate interessate dagli interventi e rappresentate negli elaborati cartografici sono tali in applicazione dei parametri previsti dall'art. 14 della L.R. 52/78 e successive modifiche e integrazioni.
 - l. Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie.

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera h) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. I documenti indicati dalla lettera i) alla lettera l), se non presenti in allegato alla domanda, devono essere integrati entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta di autorizzazione all'autorità competente

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

- a. Dichiarazione di fine lavori agli uffici di AVEPA.
- b. Relazione tecnica illustrativa finale, che contenga la descrizione delle fasi di esecuzione dell'intervento e la modalità di smaltimento del materiale di risulta..
- c. Documentazione fotografica della realizzazione dell'intervento di recupero straordinario.
- d. Dichiarazione giustificativa del reperimento del materiale di risemina derivante dagli ecotipi locali, sottoscritta da tecnico abilitato ad operare in ambito agro-forestale o naturalistico e dal proprietario del sito concedente il materiale di risemina medesimo, con indicazione del luogo di prelievo.
- e. Cartografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle interessate dall'intervento, vidimate dal direttore dei lavori e dal progettista.
- f. Contabilità finale imputata ai lavori eseguiti e alle spese generali, corredata dalle relative fatture, parcelle e dalla documentazione attestante l'effettivo pagamento.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it

11. ALLEGATI TECNICI

INDICAZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ERBACEA, ARBUSTIVA ED ARBOREA INFESTANTE ED IL RECUPERO DELLE SUPERFICI DEGRADATE

1) LINEE GUIDA DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE DELLE SPECIE INFESTANTI

La gestione delle specie erbacee e arbustive di carattere tipicamente infestante (specie non utili all'uomo) prevede l'adozione di interventi opportuni e tecniche corrette e mirate che permettano di contenere il deterioramento ambientale, naturalistico e paesaggistico.

In linea generale ed assolutamente non esaustiva e completa, nei prati e pascoli abbandonati e degradati della montagna e collina veneta, possono essere considerate specie infestanti: *Deschampsia caespitosa*, *Pteridium aquilinum*, *Clematis vitalba*, *Carduus* spp, *Senecio* spp, *Petasites* spp, *Rubus* spp, *Rosa* spp, *Corylus avellana*, *Alnus viridis*, *Pinus mugo*, *Ailanthus altissima* e *Veratrum album*. Oltre a queste specie ne risultano molteplici altre a carattere "infestante" che caratterizzano i diversi ambienti degradati degli spazi aperti montani e collinari, differenti appunto per caratteristiche ecologiche, esposizione, altimetria, geologia, pedologia, ph, disponibilità idrica ecc.

Per le specie citate pocanzi, e per tutte le altre specie che presentano i medesimi caratteri infestanti o comunque alloctoni, si rende necessario una gestione tecnica correttamente mirata e programmata dal progettista responsabile abilitato ed un successivo allontanamento dal sito di intervento e dalle sue adiacenze del materiale di risulta, onde non favorire eventuali disseminazioni. Si evidenzia quindi che la gestione di ogni specie infestante deve essere valutata singolarmente (anche in relazione al contesto ambientale interessato) e trattata secondo le modalità relative e specifiche. In nessun caso si potrà impiegare il fuoco per limitare la diffusione delle specie vegetali infestanti, anche perché, in alcuni casi –peraltro ben noti -, il fuoco potrebbe risultare addirittura favorevole alla diffusione di tali specie sgradite, dotate di una forte capacità competitiva.

Di seguito si propongono alcune indicazioni sintetiche di gestione meccanica, senza utilizzo di prodotti chimici, di alcune tipiche specie infestanti erbacee ed arbustive colonizzanti praterie e pascoli abbandonati e degradati della montagna e collina veneta. In ogni caso si sottolinea che tali note a seguire non esauriscono in alcun modo la trattazione completa delle infestanti degli spazi aperti montani e collinari veneti e che serviranno solo come modello o esempio relativamente alla metodologia da adottare durante la fase di recupero straordinario.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.: graminacea che occupa suoli umidi, costituita da grossi cespi densi e compatti e dotata di brevi rizomi, non appetita da animali (soprattutto bovini) per la ruvidità fogliare in fase di maturità dei soggetti e per l'elevato contenuto in silice. Le cause di diffusione sono dovute alla presenza di ambienti ecologicamente favorevoli, ritardo dell'utilizzazione (ciò determina l'invecchiamento dei tessuti e la conseguente inappetibilità), mancati interventi di controllo dell'infestazione, riduzione dell'ingestione al pascolo per eccesso di integrazioni alimentari.

Gli interventi consigliabili per limitare la diffusione di *Deschampsia caespitosa* sono:

- rasatura dei cespi di *D. caespitosa* con falce o decesugliatore (infestazione fino al 10%) oppure con barra falciante o rullo frangitutto a mazzette portato da trattore (infestazione dal 10 al 40%), a seconda della percentuale di infestazione e dell'orografia del terreno interessato. Seguirà risemina come da indicazioni ed allontanamento dal sito di recupero naturalistico del materiale infestante. L'intervento permette di ridurre l'entità dell'infestazione, ma i soggetti interessati rimangono

comunque vitali. Tuttavia la dimensione dei cespi si riduce e quindi viene lasciato spazio per una maggiore crescita delle altre specie foraggere;

- distacco dei singoli cespi di *D. caespitosa* con piccone (infestazione fino al 10%) o con miniescavatore (infestazione oltre il 10%) e successivo allontanamento dal sito di intervento del materiale vegetale. A seguire si rende necessaria la semina come da indicazioni previste bando. L'intervento permette di eliminare completamente la specie infestante.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn: specie erbacea appartenente alla classe delle felci e caratteristica della flora dei sottoboschi freschi ed ombrosi, vegeta fino a 2000 m di quota. Si propone di intervenire tagliando le parti epigee e ripetendo l'azione a brevi intervalli ad ogni nuova emissione, in modo da eliminare le riserve di composti energetici accumulate nel rizoma, con successivo allontanamento dal sito di intervento dei residui vegetali prodotti.

Rubus* spp, *Clematis vitalba L.: specie arbustive opportuniste e competitive che creano dei veri e propri grovigli inestricabili su ambiti incolti e radure. Si propone il taglio delle parti epigee a cui deve obbligatoriamente seguire un'opera di scalzamento, ripetuta nel tempo, degli apparati radicali e l'allontanamento dal sito di recupero naturalistico dei residui vegetali.

***Corylus avellana* L., *Alnus viridis*, *Rosa* spp.:** arbusti fortemente colonizzatori di spazi aperti montani che presentano esigenze relativamente modeste e ben si adattano a svariate condizioni ambientali (anche terreni poveri) a formare strutture anche molto dense. In questi casi si rende necessario il taglio manuale ripetuto, con accumulo e successivo allontanamento dall'area di intervento dei residui vegetali.

Berberis vulgaris L.: arbusto tipico di spazi aperti aridi montani, anche lungo gli orli dei boschi. In questo caso può risultare irrinunciabile lo sradicamento meccanico per la presenza del potente apparato radicale ed il successivo allontanamento dal sito di intervento del materiale infestante;

Pinus mugo Turra, ***Juniperus communis*** L.: arbusti che colonizzano spazi aperti anche aridi ed incolti ed anche sopra il limite del bosco. Non essendo specie caratterizzate da ricacci è sufficiente il taglio manuale basso e l'allontanamento dall'area di intervento del materiale di risulta.

Veratrum album L.: Pianta erbacea perenne, con rizoma corto e carnoso. Cresce sui terreni concimati e umidi, nei pascoli e presso le malghe dove risulta spesso infestante. Il veratro è una pianta tossica e se consumata allo stato verde dal giovane bestiame può provocare vomito e disturbi digestivi. La sua forza di concorrenza è molto alta e prende facilmente il sopravvento sulle buone specie foraggere. Va realizzato lo sradicamento manuale intervenendo a circa 20 cm di profondità per eliminare anche il rizoma, oppure si propone di intervenire tagliando le parti epigee e ripetendo l'azione a brevi intervalli ad ogni nuova emissione, in modo da eliminare le riserve di composti energetici accumulate nel rizoma, con successivo allontanamento dal sito di intervento dei residui vegetali prodotti

Considerazioni generali

Qualunque sia il metodo di decespugliamento utilizzato, risulta molto importante verificare l'esito dell'intervento nell'anno successivo all'esecuzione per poter valutare l'entità dei ricacci ed eventualmente intervenire sugli stessi.

Si rammenta inoltre che, in seguito ad operazioni specifiche di sradicamento, il tecnico abilitato incaricato del progetto deve valutare attentamente gli eventuali impatti dovuti all'erosione che si potranno verificare nelle aree in pendio.

Successivamente al taglio o sradicamento della vegetazione erbacea o arbustiva infestante o alloctona si deve procedere alle operazioni di accumulo ed allontanamento del materiale vegetale dal sito di intervento e proseguire con le opportune operazioni di risemina con l'utilizzo di ecotipi locali.

L'eliminazione meccanica o manuale della vegetazione infestante deve essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Si evidenzia che, nel caso le operazioni di recupero rendessero necessario lo sradicamento di piante d'altofusto e di ceppaie, tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 2 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Il prodotto di risulta dal taglio della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea può, nei casi in cui non siano coinvolte specie infestanti o alloctone dotate di elementi ipogei di riproduzione vegetativa o la cui

perpetuazione avvenga tramite semente, essere triturato e abbandonato sul posto. Diversamente, va asportato ed allontanato dal sito di intervento e dalle sue immediate adiacenze.

2) RINNOVO DEL COTICO ERBOSO NEI PUNTI LACUNOSI ATTRAVERSO SEMINE DI SEMENTI DI SPECIE LOCALI

Il materiale di propagazione da utilizzare nelle tecniche di inerbimento da adottare ai sensi della presente azione deve essere di origine locale e, in particolare, deve provenire da praterie spontanee, formate da ecotipi nativi di specie erbacee.

È vietata la risemina delle superfici recuperate con miscugli erbacei provenienti da varietà commerciali.

Le tecniche di inerbimento sono riconducibili ad una delle seguenti:

a) Spargimento di fieno di primo taglio, eseguito in qualunque epoca. Con fieno proveniente da prati magri la dose è di 400 g su mq aumentabile, in caso di disponibilità, fino ad 800 g nel caso di suoli pendenti da proteggere contro l'erosione. Con fieno proveniente da prati pingui (più ricco di seme) si impiegano 200 g su mq: su suoli pendenti per proteggere il suolo si può aumentare la dose fino a 500 g ma in mancanza di fieno una ulteriore protezione del suolo va conseguita con l'aggiunta di paglia in ragione di 300 g su mq.

b) Distribuzione di sfalcio fresco (erba verde) di primo taglio alla dose di 1200 g su mq nel caso di prati magri e di 600 g su mq nel caso di prati pingui.

c) Inerbimento con suolo ricco di seme su superficie con copertura erbacea pari ad almeno il 50%: asporto dello strato superficiale di suolo, suo accantonamento fino a fine lavori di recupero dell'area a prato e sua redistribuzione sulla superficie lavorata. Successiva copertura con pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq.

d) Distribuzione in dose di 3 g su mq di miscuglio di seme di ecotipi locali ottenuto da coltivazioni specializzate da seme a partire da materiale di propagazione locale, su suolo predisposto alla semina, con successiva pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq.

e) Spargimento di fiorume raccolto con macchine raccogli-seme su prati spontanei oppure da fienile, di età non superiore ai 12 mesi, sparso in qualunque epoca alla dose di 8 g su mq di materia grezza su suolo predisposto alla semina, con successiva pacciamatura in paglia alla dose di 500 g su mq.

f) I materiali di cui ai punti d) ed e) possono essere distribuiti anche con la tecnica dell'idrosemina seguita, su suoli pietrosi o pendenti, dalla distribuzione di pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq

Nel caso dei metodi a), b) ed e), nelle praterie di reperimento del seme le operazioni qui richiamate devono avvenire nell'epoca di maturazione del seme del prato, cioè l'epoca in cui la maggior parte delle specie principali della prateria hanno maturato il loro seme, che risulta ancora per gran parte presente sui fusti fertili. Tale epoca è di solito leggermente più tardiva rispetto a quella in cui viene normalmente effettuato il taglio a scopi foraggeri, ma non tanto tardiva da permettere che i semi siano già in gran parte caduti al suolo.

Se necessario, la paglia può essere ancorata alla superficie oggetto di semina mediante lo spargimento di apposita soluzione bituminosa.

Area di reperimento del materiale di propagazione

Rispetto alla superficie da inerbire, l'area geografica di reperimento del materiale di propagazione deve:

- essere il più vicino possibile alla zona di impiego;
- provenire dal medesimo bacino idraulico-territoriale o da uno dei bacini confinanti.

I bacini di reperimento sono i seguenti: Alto Piave, Torrente Ansiei, Piave di Cadore, Torrente Boite, Canale di Piave, Torrente Maè, Tesa-Rai, Vallone Bellunese, Torrente Cordevole, Caorame, Medio Piave, Sonna-Stizzon, Tegorzo, Cison, Tagliamento, Livenza, Fiume Meschio, Fiume Monticano, Fiume Soligo, Torrente Musone, Valle S. Felicità, Fiume Brenta, Val d'Assa, Val d'Astico, Val Posina, Val Leogra, Torrente Giara, Val dell'Agno, Val Chiampo, Alpone, Tramigna, Illasi, Mezzane, Squaranto, Valpantena, Negrar, Fumane, Adige, Tasso, Garda, Gadena, Rienza, Avisio.

Condizioni ecologico-stazionali delle aree di reperimento.

Nell'ambito della zona geografica di reperimento, ad esempio Vallone Bellunese, il materiale di propagazione deve provenire da una stazione con caratteristiche ecologiche simili a quella di utilizzo.

Le caratteristiche ecologiche da considerare sono:

a) Piano altitudinale (quota)

Il materiale di propagazione deve provenire dal medesimo piano altitudinale, oppure da quello adiacente ma entro un range di circa 200 m, considerando i seguenti tre piani:

- Piano collinare, Submontano e montano inferiore (dal fondovalle fino a 1200 metri di quota);
- Piano montano e superiore subalpino (1200 – limite del bosco);
- Piano alpino: sopra il limite del bosco.

b) Caratteristiche del suolo

Il materiale di propagazione deve provenire da una prateria caratterizzata da suolo con caratteristiche simili a quelle della stazione da inerbire. Le caratteristiche da considerare sono:

- umidità (suolo secco o umido);
- reazione (suolo basico-debolmente acido o molto acido);
- contenuto di elementi nutritivi (suolo povero o ricco).

Va data giustificazione amministrativa del reperimento del materiale di risemina derivante dagli ecotipi locali attraverso produzione di apposita dichiarazione, sottoscritta dal progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale e dal proprietario del sito concedente il materiale di risemina medesimo, che indichi chiaramente il luogo di prelievo.